Allegato Delibera 93/2020

AZIENDA OSPEDALIERA "SAN PIO" – BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)

Via dell'Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA VOLONTARIA
PRESSO STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO

ART.1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità procedurali da adottare in presenza di istanze per l'ammissione alla frequenza volontaria presso le Unità Operative dell'Azienda Ospedalieri San Pio, da parte di aspiranti, in possesso di titoli di studio ed accademici, abilitanti allo svolgimento di attività professionali ed al di fuori di associazioni o enti di volontariato.

Scopo della frequenza volontaria è il perfezionamento culturale e professionale senza rapporto di lavoro subordinato o lavoro autonomo, pertanto l' A.O.San Pio non può utilizzare i frequentatori per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

La frequenza volontaria inoltre non può essere retribuita sotto alcuna forma.

Il presente regolamento <u>non</u> si applica a:

Tirocini e stage formativi disciplinati da specifica normativa e dalle convenzioni sottoscritte dall'Azienda Ospedaliero San Pio di Benevento con istituzioni di formazione professionale od universitaria.

Stage, frequenza o accessi rivolti a personale dipendente di altre aziende,che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni.

ART. 2 - Soggetti ammessi alla frequenza volontaria

Sono ammesse alla frequenza volontaria le figure corrispondenti ai profili professionali operanti in azienda, in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN.

L'ammissione alla frequenza è subordinata al possesso da parte degli istanti dei requisiti specifici previsti per l'accesso ai concorsi alle posizioni aziendali di pari profilo professionale.

I frequentatori non possono superare il 50% della dotazione organica del profilo professionale corrispondente assegnata alla U.O.C. presso cui è richiesta la frequenza .

Non sono ammissibili alla frequenza volontaria professionisti del SSN collocati a riposo.

ART.3 –Requisiti richiesti per l'ammissione e durata della frequenza volontaria

Coloro che aspirano ad essere ammessi alla frequenza volontaria sono tenuti a presentare domanda compilando apposito modulo pubblicato sul sito internet istituzionale dell'azienda (www.aosanpio.it)

Gli interessati dovranno indicare nella domanda i dati anagrafici (data e luogo di nascita, domicilio, recapito telefonico, *email* e codice fiscale), il titolo di studio posseduto, la Struttura che intendono frequentare e la durata della frequenza volontaria (la durata minima è di sei mesi). Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Autocertificazione a norma di legge del titolo di studio
- Autocertificazione a norma di legge dell'iscrizione all'Albo o Ordine professionale, ove tale iscrizione sia richiesta per l'esercizio dell'attività professione
- Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.O. di Medicina Legale e Fiscale di un Ente Pubblico
- I cittadini stranieri che hanno conseguito all'estero il titolo professionale, dovranno allegare anche un'attestazione di riconoscimento o di equipollenza del titolo posseduto da parte delle autorità italiane competenti, nonché iscrizione all'Ordine o Collegio Professionale in Italia, ove tale iscrizione sia richiesta per l'esercizio dell'attività professionale.

L'istanza di frequenza dovrà essere munita del parere favorevole del Responsabile della Unità Operativa presso cui si intende effettuare la frequenza volontaria nonchè del Direttore Sanitario o Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera S.Pio.

L'autorizzazione è valida per un (1) anno , eventualmente rinnovabile, fino ad un massimo complessivo di 2 anni, previo parere favorevole del Responsabile della struttura presso cui si intende frequentare e della Direzione Sanitaria o della Direzione Amministrativa dell'Azienda.

Non è consentito un prolungamento o un rinnovo, superato il periodo massimo di due anni, né la frequenza può essere contemporaneamente svolta in più di una U.O./Settore.

Gli interessati, oltre ad indicare le generalità complete ed il domicilio, dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di aver preso visione e di accettare tutte le norme contenute nel presente regolamento e di non aver già frequentato anche volontariamente la stessa struttura dell'Azienda.

Le istanze verranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel caso di arrivo contemporaneo verrà preferito il candidato più giovane.

Eventuali regolarizzazioni della documentazione allegata saranno comunicate da questa Azienda all'indirizzo *email* indicato nell'istanza di richiesta di frequenza volontaria (*Allegato A)*.

Il frequentatore potrà iniziare la frequenza per la quale è stato autorizzato, solo previa accensione di apposita polizza assicurativa con copertura RCT E RCO, la

cui copia dovrà essere prodotta prima dell'inizio della frequenza stessa e dovrà coprire tutto il periodo autorizzato.

Art. 4 -Svolgimento della frequenza

I volontari sono collocati, alle dipendenze e sotto la responsabilità dei rispettivi Direttori di Struttura, ai quali competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo e sono tenuti, altresì, a comunicare eventuali inadempimenti o inosservanze del Regolamento medesimo, che potrebbero dar luogo alla decadenza dell'autorizzazione alla frequenza ed alla successiva revoca dell'atto di concessione.

La frequenza dovrà avvenire durante le ore di servizio antimeridiane o pomeridiane e non deve di norma comprendere ore notturne o festive.

Spetta ai Direttori/Dirigenti responsabili di struttura semplice/complessa fissare un limite di ore settimanali, in relazione alle effettive possibilità didattiche. Detto limite non può comunque in ogni caso eccedere le 36 ore settimanali. Le ore di effettiva presenza potranno essere conteggiate in ragione di mese: al fine della verifica della frequenza, verranno predisposti appositi moduli di rilevazione presenza che il frequentatore dovrà compilare e consegnare all'UOC Risorse Umane, con cadenza mensile, vidimati dal Direttore della Struttura .

Il volontario si renderà riconoscibile esponendo il cartellino con fotografia rilasciato dalla UOC Risorse Umane dell'Azienda.

Resta a carico del Responsabile dell'U.O/Settore la verifica dell'effettiva frequenza del volontario.

Il Direttore/Dirigente responsabile dell'UO/Settore, inoltre, vigila sull'osservanza delle norme dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza all'art. 2, 36 e 37 del d. lgs n.81 del 09/04/2008.

Non possono essere ammesse alla frequenza volontaria le aspiranti in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa vigente.

Le aspiranti alla frequenza volontaria in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione, non potranno essere inoltre ammesse alla frequenza di Strutture ove possano verificarsi condizioni di rischio.

Art. 5 – Obblighi del frequentatore volontario

Il frequentatore ha l'obbligo:

1. Di presentare mensilmente il modulo di rilevazione presenza
2. Di mantenere l a riservatezza e di non divulgare dati e notizie dei quali sia venuto a conoscenza durante la frequenza. La violazione di questa norma costituisce inadempienza grave e comporta l'immediata revoca della frequenza senza preavviso;
3. Di rispettare ogni regolamento, procedura, direttiva adottati e/o emanati dall'Azienda per i propri dipendenti con particolare riferimento alle misure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. Di dotarsi ed indossare la divisa prevista per il personale della relativa qualifica attenendosi a quanto previsto dal regolamento aziendale sulle vestizioni.
5. Di Esibire sempre il cartellino di riconoscimento fornito dall'Azienda che

dovrà essere riconsegnato al termine del periodo della frequenza autorizzata.

6. Di rinnovare l'apposita polizza assicurativa sopra descritta, affinché sia garantita la copertura di tutto il periodo di frequenza volontaria.

Art.6- Certificazione della frequenza

- A richiesta dell'interessato, la UOC Risorse Umane provvederà al rilascio di certificazione attestante il periodo di frequenza, sulla base del riscontro dei moduli di rilevazione presenza mensili acquisiti agli atti.
- Si ricorda a coloro che si avvalgono dell'autocertificazione che l'Azienda non si assume alcuna responsabilità per errori, inesattezze o incompletezza dei dati indicati, che potranno comportare conseguenza negative a livello di certificazione della frequenza

Art. 7 - Interruzione della frequenza

- Tutti i frequentatori che intendano sospendere la frequenza sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente, in assenza di tale comunicazione, non potrà essere riconosciuto il periodo di frequenza già effettuato. I candidati ammessi a frequentare che non producono la documentazione prevista, entro e non oltre il 15° giorno dalla comunicazione dell'assegnazione, decadono dalla frequenza stessa.
- Decadono dalla frequenza, prima del completamento del periodo prestabilito, coloro che vengano segnalati inadempienti o di fatto assenti ingiustificati per un periodo superiore a 30 giorni continuativi.

Si sottolinea inoltre che, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del DPR 445/2000, ferme restando le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato dall'Azienda emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla frequenza con effetto immediato.

Art. 8 – Norme finali

L'Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune e necessarie